

Marca da bollo € 16,00
---------------------------

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE

L'Università degli Studi di Perugia-Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella persona del  
 Direttore pro-tempore Prof. Violetta Cecchetti nata a Perugia il 14.4.1955, domiciliato per la  
 carica in Via Fabretti n. 48, 06123 Perugia (PG)

E

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia nella persona del Presidente Dott.  
 Filiberto Orlacchio nato a Foligno l'11.2.1981 domiciliato per la carica in Via Campo di Marte  
 n. 14/I, 06124 Perugia (PG)

E

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni nella persona del Presidente Dott. Andrea  
 Carducci nato a Terni l'8.12.1969 domiciliato per la carica in Viale Donato Bramante n. 3/D,  
 05100 Terni (TR).

PREMESSO

che l'art. 27 del D. P. R. 382/80 prevede: "I Rettori delle Università possono stipulare  
 Convenzioni con Enti pubblici o privati, su proposta delle Facoltà al fine di avvalersi di  
 attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche  
 integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica  
 a professionale";

che l'art. 8 comma 1 della Legge 341/90 prevede: "Per la realizzazione dei corsi di studio  
 nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono  
 avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti  
 pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto  
 privato, e la stipulazione di apposite convenzioni";

che il Senato Accademico nella seduta del 7.7.2005 ha confermato la delega ai Presidi, già

attribuita con Rettorale prot. n. 29223 del 1.8.2001, ad assumere la qualità di soggetto

promotore dei tirocini concernenti le rispettive strutture;

che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.12.2013, "in materia di organizzazione

delle Università e della riorganizzazione dei Dipartimenti di Ateneo", p. 7 dell'O.d.G. ha

deliberato "...Il Dipartimento subentra in tutti i rapporti attivi nonché nei rapporti di sua

competenza attivati dalla Facoltà..".

#### VISTI

- il D.M. 3.11.1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

- il D.M. 22.10.2004, n.270, recante modifiche al predetto Regolamento;

- l'art.44, c. 2, lett. b) della Direttiva Europea 2005/36/CE modificata dalla Direttiva Europea 2013/55/CE;

- l'art. 2, c. 2, lett. a) della Legge 240/2010 in materia di organizzazione delle Università;

- l'art. 37, c. 1 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Perugia.

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

##### Art. 1

Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Per quanto non espressamente previsto nei successivi articoli, il tirocinio è regolato dalla Legge 196/97 e dall'art. 1 D.M. Lavoro e Previdenza Sociale n.142/98.

##### Art. 2

Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Perugia, per lo svolgimento del Tirocinio Professionale, di durata semestrale a tempo pieno, volto a fornire a studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia e del Corso di Laurea

Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, specifiche conoscenze

professionali necessarie per l'ammissione all'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio

della professione di Farmacista, si avvale della collaborazione dell'Ordine dei Farmacisti

della Provincia di Perugia e dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni secondo le

modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione.

Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del

Regolamento del Tirocinio Professionale approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze

Farmaceutiche nella seduta del 2.3.2020 allegato alla presente Convenzione di cui costituisce

parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

#### Art. 3

Le attività pratiche verranno svolte nelle farmacie che avranno aderito alla Convenzione (art.

2 del Regolamento), nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni

in materia. L'attività svolta nell'ambito del tirocinio, non deve essere motivo di rapporto di

lavoro retribuito, non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e la

farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione

professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali

gratuiti da parte del tirocinante.

#### Art. 4

La farmacia individua il responsabile delle attività di tirocinio, che potrà essere il

titolare stesso o un collaboratore abilitato alla professione di Farmacista, al quale, secondo

le disposizioni previste dal Ministero della Salute, verranno riconosciuti crediti di

educazione continua.

#### Art. 5

L'Università degli Studi di Perugia garantisce che i frequentanti il tirocinio sono coperti da

polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle

attività di cui alla presente Convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del tirocinante da e per la sede del tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.

#### Art.6

1.- Le Parti si impegnano reciprocamente a richiedere, trattare e custodire i dati personali dei soggetti incaricati di gestire l'esecuzione della presente Convenzione in conformità ai principi, alle misure di sicurezza e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, esclusivamente per i soli adempimenti e attività inerenti la stipula della Convenzione e ad essa conseguenti.

2.- Si impegnano altresì a non trasferire o trattare i dati al di fuori dei territori di applicazione del Regolamento UE n. 679/2016 e a cancellare i dati personali del personale dell'altra Parte da essa trattati nel momento in cui non saranno più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente. 3.- Ciascuna Parte si impegna a collaborare con l'altra

Parte per il rispetto di quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del GDPR e per il rispetto dei diritti degli interessati. 4.- Agli interessati di ciascuna Parte sono garantiti i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR, ovvero quello di accesso al trattamento, nonché quello di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al

trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati all'indirizzo [rpc@unipg.it](mailto:rpc@unipg.it) per i trattamenti effettuati dall'Università degli Studi di Perugia e all'indirizzo [ordinefarmacistip@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistip@pec.fofi.it) per i trattamenti effettuati dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia e all'indirizzo [ordfarmtr@tiscalinet.it](mailto:ordfarmtr@tiscalinet.it) per i trattamenti effettuati dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni.

5. Si rimanda a quanto dettagliato nella domanda di inizio Tirocinio per quanto concerne l'assunzione di responsabilità nel trattamento dei dati personali dei tirocinanti da parte della farmacia presso la quale il tirocinante svolgerà la propria attività.

Art. 7

Le Parti contraenti della presente Convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività costituente l'oggetto della presente Convenzione.

Nel caso non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è competente a decidere il Foro di Perugia.

Art. 8

La presente Convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata annuale automaticamente rinnovabile. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima mediante posta certificata. Si dà atto che per l'attivazione della presente Convenzione non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 9

La presente Convenzione è impegnativa per le Parti contraenti in conformità delle leggi che ne dispongono il funzionamento.

Perugia,

Università degli Studi di Perugia

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di Perugia

Il Direttore: Prof. Violetta Cecchetti

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia

Il Presidente: Dott. Filiberto Orlacchio

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni

Il Presidente: Dott. Andrea Carducci

The image shows several handwritten signatures and official stamps. At the top right, there is a signature that appears to be 'Cecchetti'. Below it, there is a signature that appears to be 'Orlacchio'. At the bottom, there is a signature that appears to be 'Carducci'. To the right of the 'Orlacchio' signature is a circular stamp of the 'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA'. To the right of the 'Carducci' signature is a circular stamp of the 'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TERNI' with a star at the bottom.

ALLEGATO 1) - Delibera Consiglio di Dipartimento del 2.3.2020.

REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 1 - definizione di tirocinio

Il tirocinio, previsto dall'Ordinamento Didattico vigente per gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, è un periodo di attività formativa professionale che deve essere svolto interamente presso farmacie aperte al pubblico oppure, per una parte non superiore a tre mesi, presso farmacie ospedaliere che abbiano aderito alla Convenzione di cui al successivo art. 2. Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente alle attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso, definite nel successivo art. 4.

Art. 2 - Rapporti con le farmacie

I rapporti con le farmacie sono regolati da apposita Convenzione stipulata fra l'Università degli Studi di Perugia, nella persona del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l'Ordine Professionale delle province interessate, nella persona del rispettivo Presidente. Le farmacie che intendono impartire il tirocinio agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Perugia debbono trasmettere l'atto di adesione alla Convenzione al Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia in cui sono ubicate, sottoscritto dal Titolare o dal Direttore della farmacia.

Nell'atto di adesione la farmacia deve indicare il numero massimo di studenti tirocinanti che può accogliere contemporaneamente. E' compito

dell'Ordine competente per territorio predisporre, aggiornare l'elenco delle farmacie convenzionate e curarne la diffusione attraverso il sito internet, ivi inclusa la trasmissione alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.

#### Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, art. 44, comma 2, lett. b), modificata dalla Direttiva Comunitaria 2013/55/CE e in accordo con quanto definito dalle linee guida generali in tema di Regolamento del Tirocinio Professionale concordate con FOFI, FEDERFARMA, ASSOFARM e SIFO, il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno, anche non continuativo, per una durata complessiva di almeno sei mesi, comportanti l'assegnazione dei 30 CFU necessari per il conseguimento della laurea. Ogni credito formativo (CFU) è pari a 30 ore di attività formativa (nota MIUR prot. n. 570 dell'11.3.2011). In caso di assenza il tirocinante è tenuto ad avvertire il responsabile del tirocinio (vedi art. 5).

#### Art. 4 - Finalità del tirocinio

Il tirocinio deve essere orientato a fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene a:

- Organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; normativa nazionale e regionale.
- Il Servizio Sanitario Nazionale e la Convenzione Farmaceutica.
- Ordine Professionale, codice deontologico e deontologia professionale.
- Conduzione tecnico amministrativa della farmacia.
- Spedizione di prescrizioni mediche relative a medicinali per uso umano

e per uso veterinario e del SSN.

- Gestione di medicinali sottoposti alla normativa sulle sostanze stupefacenti e psicotrope.

- Pratica di preparazione galenica. Preparazioni magistrali ed officinali. Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia.

Tariffazione.

- Arredo, attrezzature ed organizzazione dei locali della farmacia.

- Stabilità e buona conservazione dei medicinali; gestione dei medicinali scaduti e revocati.

- La farmacia come centro di servizi per la salute; nuovi servizi erogati dalle farmacie (D.Lgs.153/2009).

- Medicinali etici ed equivalenti senza obbligo di ricetta medica ed omeopatici.

- Interazione tra farmaci e tra farmaci ed alimenti.

- Prodotti fitoterapici ed erboristici.

- Prodotti dell'area alimentare - Norme HACCP (D.Lgs.193/2007 e succ.mod.).

- Prodotti cosmetici.

- Documenti, testi e registri obbligatori.

- Il sistema di classificazione ATC.

- L'informatica in farmacia: banche dati di interesse farmaceutico e programmi gestionali per le farmacie.

- Farmacovigilanza: obblighi del farmacista.

- Norme sulla Privacy.

- Norme sulla sicurezza in farmacia (D.Lgs. 81/2008 e succ.mod.).



- Ogni argomento professionale divenuto di attualità.

Non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino da queste finalità, come pure, in condizioni di autonomia, consentirgli la dispensazione al pubblico dei medicinali. Possono far parte integrante del tirocinio la partecipazione a corsi su altri argomenti di interesse professionale, organizzati gratuitamente dalle associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate e dagli Ordini Professionali convenzionati, fino a un massimo di 30 ore, attestate dal Tutor aziendale sul Libretto/diario di Tirocinio Professionale di cui all'art. 9.

#### Art. 5 - Ruolo del Tutor

Il Titolare (o Direttore) della farmacia che ha accolto il tirocinante viene ad assumere il ruolo di Tutor ed è responsabile dello svolgimento del Tirocinio Professionale che dovrà essere coerente con le indicazioni di programma riportate nella Convenzione. Per tale attività di tutorato può essere nominato un delegato del Titolare (o del Direttore) a condizione che sia iscritto all'Albo e che svolga attività professionale continuativa presso farmacie aperte al pubblico, da almeno due anni. Come disposto dalla determinazione del 29 marzo 2007 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), successivamente integrata e rettificata dalla stessa CNFC il 18 giugno 2009, al farmacista che svolge attività di Tutor sono riconosciuti e certificati a richiesta dell'interessato, 4 crediti ECM per mese di tutorato, fino al limite massimo della metà dei crediti previsti per il triennio di riferimento. Il Tutor può seguire un solo tirocinante alla volta, concorda con lui

l'orario giornaliero del tirocinio stesso, le sue variazioni e le

modalità pratiche di svolgimento ed entro i limiti imposti dal presente

Regolamento, cura ed accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.

#### Art. 6 - Limitazioni

Le farmacie non possono accettare come tirocinanti studenti che siano parenti o affini fino al 2° grado del Titolare o del Direttore o di altri soggetti con responsabilità gestionali della farmacia, o dello stesso Tutor.

#### Art. 7 - Domanda di tirocinio

Gli studenti che intendono iniziare il tirocinio devono presentare la domanda per lo svolgimento del Tirocinio Professionale al Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. Per lo svolgimento del tirocinio, lo studente potrà scegliere una delle farmacie ubicate sul territorio nazionale il cui Ordine Professionale abbia sottoscritto apposita Convenzione con l'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, presente nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e a cui la farmacia stessa abbia aderito secondo quanto previsto al precedente art. 2. Possono presentare domanda di tirocinio, tutti gli studenti immatricolati prima dell'A.A. 2017-2018 che abbiano almeno frequentato gli insegnamenti del corso integrato di Tecnologia Socio-Economia e Legislazione Farmaceutiche I e II (LM-FA) o del corso di Tecnologia Socio-Economia e Legislazione Farmaceutiche (LM-CTF) ed abbiano conseguito almeno 170 CFU. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia immatricolatisi dopo l'A.A.

2017-2018 possono presentare domanda di tirocinio dopo aver conseguito

almeno 170 crediti e aver almeno frequentato gli insegnamenti di

Normativa Farmaceutica e Farmacoeconomia e di Tecnologia Farmaceutica e

Laboratorio Galenico.

La domanda dovrà riportare:

- i dati dello studente;

- il giorno di inizio del tirocinio;

- la farmacia che si è dichiarata disponibile ad accogliere lo studente;

- l'eventuale nominativo del farmacista delegato al ruolo di Tutor;

- firma del Titolare o del Direttore della farmacia aderente.

Qualsiasi variazione dovrà essere autorizzata dal competente Ordine e

comunicata per iscritto alla Segreteria Didattica del Dipartimento di

Scienze Farmaceutiche. In caso di assenza il tirocinante è tenuto ad

avvertire il Tutor e a recuperare i giorni di assenza. Il tirocinio deve

comunque essere svolto nell'arco di 24 (ventiquattro) mesi, salvo cause

di forza maggiore, ritenute valide dalla Commissione per il Tirocinio di

cui all'art.10.

#### Art. 8 - Tirocini all'estero

Una parte del tirocinio, comunque non superiore a tre mesi, potrà essere

svolto all'estero nell'ambito dei programmi di scambio con altre

Università previsti da Accordi e Convenzioni.

#### Art. 9 - Libretto/diario di Tirocinio Professionale

Lo studente prima di iniziare il tirocinio è tenuto a ritirare, presso

l'Ufficio Gestione Carriere degli studenti del Corso di Laurea, il

Libretto/diario di Tirocinio Professionale.

Il libretto dovrà essere compilato nelle sue parti e controfirmato giornalmente dal Tutor che dovrà inoltre, al termine del tirocinio, riportarvi il giudizio complessivo.

#### Art. 10 - Commissione per il Tirocinio Professionale

La composizione della Commissione per il Tirocinio Professionale, presieduta dal Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche o da un suo delegato è costituita da:

- Direttore di Dipartimento o da un suo delegato con funzioni di Presidente;
- Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Perugia e/o di Terni o da loro delegati;
- Presidente di Federfarma Umbria o da un suo delegato;
- Coordinatore regionale di Assofarm Umbria o da un suo delegato.

Il Consiglio di Dipartimento approva il calendario per le riunioni della Commissione per il Tirocinio Professionale.

Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:

- indicare la farmacia disponibile ad accogliere quegli studenti che non hanno trovato collocazione per il tirocinio;
- esprimere il giudizio di idoneità sul tirocinio svolto a seguito di una verifica consistente nell'esame del Libretto /diario di Tirocinio Professionale e di un colloquio con lo studente.

Di tale giudizio la Commissione, appositamente riunita presso la sede del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Perugia, redige il verbale. Per tale funzione la Commissione si riunisce con la presenza del Presidente e di almeno altri due membri che firmano

il verbale.

#### Art. 11 - Conclusione e Valutazione del tirocinio

Al termine del periodo di tirocinio, sarà compito dello studente presentare il libretto al competente Ordine che ne certifica la validità apponendo timbro e firma da parte del rispettivo Presidente.

Per poter sostenere la verifica del tirocinio da parte della Commissione e la conseguente acquisizione dei crediti formativi, attribuiti dall'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea, è indispensabile la consegna del libretto, validato dall'Ordine di competenza, presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche almeno 7 giorni prima delle date stabilite per le riunioni della Commissione per il Tirocinio Professionale, pubblicate nella pagina web del Dipartimento.

La Commissione per il tirocinio, dopo ogni adunanza di valutazione, provvede alla sua verbalizzazione. La documentazione prodotta viene trasmessa, almeno 10 giorni prima della seduta di Laurea, all'Ufficio Gestione Carriere degli studenti del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ai fini dell'assegnazione al tirocinante dei relativi CFU.

Qualora il tirocinio non venga approvato, la Commissione stabilisce gli adempimenti che lo studente deve attuare al fine di una successiva approvazione, mentre l'Ordine di appartenenza del Tutor, una volta acquisito il verbale, valuterà l'adozione di opportuni provvedimenti.

#### Art. 12 - Validità

Il presente Regolamento entra in vigore, dopo approvazione da parte del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.

#### Art. 13 - Norme transitorie

Il presente Regolamento norma il Tirocinio Professionale anche per gli

studenti dei Corsi di Laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia

Farmaceutiche con Ordinamenti degli studi precedenti a quello della

Laurea Magistrale.

I tirocini iniziati prima dell'AA 2016-2017 verranno portati a termine

secondo il Regolamento previgente.